

Cassazione civile, sez. VI, 20 settembre 2012, n. 15890

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SALME' Giuseppe - rel. Presidente -
Dott. DI PALMA Salvatore - Consigliere -
Dott. MACIOCE Luigi - Consigliere -
Dott. ZANICHELLI Vittorio - Consigliere -
Dott. SCHIRO' Stefano - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 11205-2011 proposto da:

E.F.S. (OMISSIS), socio della TRUGLIA S.R.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TUSCOLANA 16, presso lo studio dell'Avvocato CARAVELLA LORENZO, rappresentato e difeso dagli Avvocati FIMMANO' FRANCESCO, CARAVELLA LUCA, giusta procura a margine del ricorso per regolamento di competenza;

- ricorrente -

contro

TRUGLIA S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA F. PAULUCCI DE' CALBOLI 9, presso lo studio dell'Avvocato SANDULLI PIERO, che la rappresenta e difende unitamente all'Avvocato DI FOGGIA STEFANO, giusta procura speciale in calce al controricorso per regolamento di competenza;

- controricorrenti -

avverso la sentenza n. 1017/2011 del TRIBUNALE di NAPOLI del 15/12/2010, depositata il 31/01/2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/12/2011 dal Presidente Relatore Dott. GIUSEPPE SALME';

è presente il P.G. in persona del Dott. UMBERTO APICE.

Svolgimento del processo

Che E.F.S. ha proposto regolamento di competenza nei confronti della sentenza del tribunale di Napoli del 31 gennaio 2011 che ha rigettato le domande di nullità delle deliberazioni dell'assemblea della Truglia s.r.l. del 23 ottobre 2008 e delle conseguenti decisioni attuative dell'amministratore, dallo stesso proposte con atto di citazione in data 10 agosto 2009, per non essere stata omessa la sua convocazione;

che la Truglia s.r.l. ha presentato una memoria, con la quale si conclude per l'inammissibilità e/o improponibilità dell'istanza (posto che la controversia sarebbe stata "già decisa con lodo arbitrale

definitivo" in data 12/10/10) ovvero per la sua infondatezza; letta la requisitoria del P.G. che sostiene che il regolamento è ammissibile ma infondato.

Motivi della decisione

che il regolamento di competenza è ammissibile alla stregua del principio affermato dalle sezioni unite con l'ordinanza 19047 del 2010 secondo cui, mentre nell'ipotesi in cui sia iniziato un procedimento arbitrale, il momento rilevante ai fini dell'applicazione dell'art. 819 ter c.p.c., introdotto con il D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 22, ai sensi dell'art. 27, comma 4, è quello in cui è proposta la domanda di arbitrato, nel caso in cui nessun procedimento arbitrale sia ancora iniziato, ai fini dell'applicazione della nuova disciplina debbono trovare applicazione i principi generali della perpetuatio iurisdictionis e del tempus regit actum, con la conseguenza, non espressamente affermata dalle sezioni unite, ma logicamente conseguente alle affermazioni contenute nella decisione citata, che in tal caso deve trovare applicazione l'orientamento secondo cui il nuovo testo dell'art. 819 ter c.p.c. si applica ai procedimenti giurisdizionali iniziati con domanda proposta dopo il 2 marzo 2006 (cass. n. 13128/2007, 21926/2009, 587/2009, 238/2011, 29261/2011);

che in senso contrario non è rilevante che la sentenza impugnata abbia "rigettato" le domande, sull'assunto che "la questione relativa alla sussistenza di un arbitrato è di merito e non di competenza", in quanto la questione deve essere decisa alla stregua della disciplina vigente, che, nella specie è quella dettata dall'art. 819 ter c.p.c.; che il regolamento è infondato essendo irrilevante che "l'allegazione difensiva del convenuto che ha sostanziato l'eccezione di incompetenza "in ragione della convenzione di arbitrato" non contiene alcun riferimento al criterio di "competenza infine selezionato" perchè per proporre l'eccezione di incompetenza del giudice ordinario per l'esistenza di una clausola compromissoria non occorrono formule sacramentali ovvero l'individuazione di specifici criteri, essendo sufficiente la avvenuta deduzione (in fatto e in diritto) della sussistenza di una clausola compromissoria; che la nullità dell'assemblea "per mancata convocazione" del socio è soggetta al regime della "sanatorie della nullità" previsto dall'art. 2319 bis c.c., comma 1, (come introdotto dal D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, con decorrenza 1 gennaio 2004 e quindi applicabile razione temporis alla fattispecie, in quanto lo statuto è stato approvato nel 2005), il che è indice evidente della non coincidenza tra l'ambito delle nullità e l'area più ristretta della indisponibilità del diritto, dovendosi in quest'ultima area ricomprendervi esclusivamente le nullità insanabili, solo per le quali, infatti, residua il regime della "assoluta inderogabilità" e quindi della assoluta indisponibilità e non compromettibilità del relativo diritto; che le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e dichiara la competenza degli arbitri.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese con Euro 2.200,00 (di cui Euro 200,00 per esborsi) oltre alle spese generali e agli accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sesta sezione - 1, il 7 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 20 settembre 2012